

**“Joint Meeting ITLaw - Surveillance ”** (18/05/2021 dalle 10:00h alle 12:00h) a cui ha partecipato l’Avv. **Alessio Pellegrino**.

Il Presidente di ITLaw apre il meeting congiunto con il comitato Surveillance presentando brevemente lo scopo della riunione volta ad organizzare l’attività per poter finalizzare una posizione del CCBE relativamente alla proposta legislativa della Commissione sull’IA.

Viene discussa l’organizzazione del lavoro e la tempistica. Rispetto a questo ultimo punto i tempi sono alquanto stretti. La proposta è stata pubblicata il 21 aprile e la Commissione attende un feedback sulla proposta da parte degli stakeholders entro la data del 6 di luglio. In ogni caso, possiamo continuare a lavorare sulla proposta oltre tale data in vista dello svolgimento della procedura legislativa che vede coinvolti il Parlamento e il Consiglio.

Durante la riunione di ieri del Comitato Future è emersa la proposta da un punto di vista organizzativo di avere un gruppo di lavoro con esperti provenienti dai vari comitati coinvolti (Migration, Private Law, ed altri). Si pensa di non coinvolgere solo i Chairs dei relativi comitati, ma anche gli esperti più specializzati ad esempio in relazione agli aspetti tecnici della proposta.

Sarà pertanto inviata una e-mail con una call per aderire a questo gruppo. Il tempo a disposizione per redigere una bozza di commenti è di circa un mese. Entro due settimane si organizzerà una prima riunione del gruppo ristretto e nel frattempo si raccoglieranno gli eventuali commenti da parte di tutti i comitati. Si propone di verificare quante persone sono interessate a partecipare e se del caso organizzare comitati differenti.

Viene sottolineato che è importante avere più punti di vista, ma allo stesso tempo un gruppo più ristretto risulta maggiormente operativo.

Dal punto di vista dell’operatività, si parte dal paper di briefing che riassume i punti della proposta e si propone di passare direttamente ad analizzare l’articolo 5 saltando al momento gli articoli più generali.

Dopo un primo scambio di opinioni emergono vari punti da dover verificare. In particolare, occorre porre attenzione alla definizione stessa di *“Artificial Intelligence”*, che è contenuta nelle previsioni generali ma emerge anche nell’ambito degli allegati. Altro elemento da attenzionare nella nostra analisi è cosa si intende per *“Prohibited artificial intelligence” practices* ed infine cosa rientra nell’*“high risk”*. *Relativamente a tale ultimo elemento* avremmo preferito avere un approccio settoriale e non basato sulla gravità del rischio.

I tre ambiti principali da analizzare sono poi identificati nei seguenti elementi:

Law enforcement risk; Migration and Asylum; Administration of Justice and democratic process.

Vi è infine la parte relativa alla *biometric identification* ambito che è già oggetto di analisi da parte del comitato Surveillance.

Relativo all'amministrazione della Giustizia in particolare viene evidenziato il punto 8 a) contenuto nell'allegato 3 alla proposta.

*8. Administration of justice and democratic processes: (a) AI systems intended to assist a judicial authority in researching and interpreting facts and the law and in applying the law to a concrete set of facts*

Si apre un'ampia discussione sull'interpretazione di tale disposizione. Non è chiaro se l'"assistenza" dell'IA comprenda la possibilità di avere una decisione adottata dalla macchina. Ed in tal caso, dovremmo considerare la totale esclusione di una decisione del genere oppure considerare questo elemento ad alto rischio? Altre considerazioni su tale previsione sono relative alla definizione di *Judicial authority*. E' chiaro che vi sono diversi gradi di considerazione e per tale motivo sarebbe stato preferibile un approccio per settore e non incentrato su una linea di demarcazione basata sul rischio. La nostra posizione potrebbe essere quello di puntualizzare che l'IA non dovrebbe adottare alcuna decisione autonoma che abbia un effetto giuridico senza una supervisione umana.

Relativamente all'approccio viene evidenziato che occorre accettare l'impostazione scelta dalla Commissione in quanto non abbiamo margine per poter influenzare un possibile cambiamento. Dobbiamo ragionare sull'approccio dell'alto rischio: la questa è verificare se il settore Justice esce da tale logica. In tal caso si potrebbe proporre un compromesso, evidenziando che a nostro avviso l'ambito della Giustizia dovrebbe essere considerato da un punto di vista settoriale e che *l'high risk approach* potrebbe creare delle distorsioni.

E' necessario in ogni caso avere un chiarimento dalla Commissione relativamente all'ambito di applicazione di tale previsione.

Questa previsione inoltre viene anche confrontata con l'art. 22 del DGPR che proibisce la possibilità di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Da questo punto di vista sembra emergere una potenziale contraddizione: occorre chiarire cosa si intenda e cosa implica il termine "assistere".

Si passa successivamente ad una prima analisi dell'art 13 relativo alla trasparenza. La proposta è di accompagnare i nostri commenti sul punto con alcuni esempi tratti dai casi nazionali che possano mostrare la pericolosità dell'applicazione dell'utilizzo dell'IA nell'interpretazione dei fatti.

Il Presidente di Surveillance riassume le questioni fino al momento poste in discussione e chiarisce la domanda di fondo da porsi è la seguente: quando abbiamo deciso che una certa attività rileva un rischio alto, allora qual è la soluzione? Come gestiamo l'alto rischio nell'ambito del sistema Giustizia?

Si propone pertanto di elaborare commenti scritti sulle questioni emerse dalla discussione che si considerano problematiche:

- il *wording* del paragrafo 8 dell'allegato 3;
- la chiara proibizione nell'articolo 5 dell'applicazione dell'IA alle decisioni;
- le definizioni di AI – occorre confrontare la decisione neutrale scelta dalla Commissione con quella più tecnica che emerge nell'allegato;
- l'utilizzo di tali tools da parte delle *enforcement authority*;
- la *biometrical identification*

Dalla discussione emergono anche ulteriori ambiti da tener presente per l'analisi della proposta.

Un elemento è legato alla considerazione e alla comparazione con le definizioni di IA che emergono a livello internazionale.

Un problema è rappresentato dal fatto, ad esempio, che la Commissione e il Consiglio d'Europa utilizzano definizioni differenti. Gli studi legali che operano in ambito internazionale sono esposti a diverse problematiche a seconda dell'assunzione della definizione di IA accolta nell'ambito dell'Unione europea o rispetto alla definizione della Convenzione del Consiglio d'Europa.

Altra problematica è rappresentata dall'eventuale sviluppo da parte di compagnie private di sistemi per il settore giustizia. Rispetto al settore giustizia è auspicabile una collaborazione tra il settore privato e pubblico relativamente agli standards tecnici alle certificazioni e alla classificazione dei tools di IA.

Da un punto di vista organizzativo il prossimo step per le delegazioni sarà quello di inoltrare i propri feed back entro le prossime due settimane. Nel frattempo, si provvederà alla creazione della task force che si riunirà tra due settimane al fine di formalizzare i commenti raccolti e proseguire con il lavoro.